


*Navighiamo insieme.*



# Statuto sociale

Il presente statuto è vigente  
Il Presidente: Giovanni Cappa



BCC LEASE S.p.A.

## STATUTO

---

### TITOLO I

#### DENOMINAZIONE - DURATA - SEDE - OGGETTO

##### Articolo 1 - Denominazione

1.1. E' costituita una Società per Azioni denominata "BCC LEASE S.p.A. ". La Società in precedenza era denominata "Nolé S.p.A. ".

1.2. La Società fa parte del Gruppo bancario ICCREA. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

1.3. Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione da essa richiesto ai fini dell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

##### Articolo 2 - Durata

2.1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e può essere modificata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.



### Articolo 3 - Sede

3.1. La Società ha sede legale in Roma e una sede secondaria in Trento.

3.2. La Società può istituire in Italia e all'estero sedi secondarie ed uffici.

### Articolo 4 - Oggetto

4.1. La Società ha per oggetto in via esclusiva l'attività nei confronti del pubblico di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Tali finanziamenti saranno riferiti a beni mobili di qualunque genere anche iscritti in pubblici registri e a servizi erogati attraverso soggetti terzi, aventi come utilizzatori finali imprese, professionisti e in ogni caso soggetti con partita IVA. In particolare può svolgere attività di leasing operativo, nel rispetto della disciplina normativa e regolamentare stabilita per gli intermediari finanziari. Potrà altresì svolgere l'attività di intermediazione assicurativa nelle forme e nelle modalità consentite dalla disciplina normativa e regolamentare stabilita per gli intermediari finanziari. E' esplicitamente esclusa l'attività di credito al consumo a privati consumatori.

4.2. L'attività della Società è prevalentemente orientata all'operatività verso il segmento di clientela di interesse delle Banche di Credito Cooperativo - Casse Rurali ed Artigiane e dei loro Organismi associativi e di servizio.

4.3. La Società può assumere partecipazioni, anche di maggioranza, nei limiti e alle condizioni previsti dalle norme in vigore, in società che, in funzione della loro specializzazione, siano in grado di concorrere al miglior conseguimento dell'oggetto sociale. La Società potrà altresì esercitare, fatte salve le riserve di attività previste dalla vigente normativa, tutte le attività finanziarie consentite, in particolare quelle di cui al D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, art. 1, comma 2, lett. f, numeri da 2 a 12 e numero 15, nonché le attività ad esse strumentali o connesse e comunque tutte quelle ritenute dal consiglio di amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

4.4. Resta esclusa la raccolta di risparmio presso il pubblico ed ogni altra attività riservata o subordinata al rilascio di autorizzazione o all'iscrizione in appositi albi o registri. E' altresì espressamente esclusa l'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico.



## TITOLO II

### SOCI - CAPITALE SOCIALE - AZIONI - FINANZIAMENTO - RECESSO

#### Articolo 5 - Soci

5.1. La qualità di socio comporta adesione allo statuto e a tutte le deliberazioni dell'assemblea prese in conformità della legge e del presente statuto, anche se anteriori all'acquisto di tale qualità.

5.2. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti dei medesimi tra loro e con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

#### Articolo 6 - Capitale

6.1. Il capitale sociale è di Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni virgola zero centesimi), diviso in numero 1.500.000 (unmilione cinquecentomila) azioni da nominali Euro 10,00 (dieci virgola zero centesimi) ciascuna.

6.2. Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte per deliberazione dell'assemblea dei soci ed i conferimenti possono essere effettuati anche in natura in quanto ritenuti dal consiglio di amministrazione compatibili con l'oggetto sociale.

6.3. Nel caso di aumento del capitale sociale, deliberato dall'assemblea, le norme e le condizioni relative all'emissione delle nuove azioni, nonché le date e le modalità dei versamenti sono determinate dal consiglio di amministrazione.

#### Articolo 7 - Azioni

7.1. Le azioni sono nominative ed il loro trasferimento è efficace nei confronti della Società quando ne sia stata eseguita l'iscrizione nel libro dei soci.

7.2. Le azioni non possono essere date in pegno, usufrutto o comunque costituite in garanzia con



attribuzione del diritto di voto a colui a favore del quale il vincolo sia stato costituito.

7.3. La Società può acquistare proprie azioni in conformità alle previsioni di cui agli artt. 2357 e segg. c.c.

### Articolo 8 - Finanziamenti

8.1. La Società può acquisire dai soci versamenti, anche senza obbligo di rimborso, e finanziamenti onerosi e gratuiti, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

### Articolo 9 - Recesso

9.1. Non hanno diritto di recedere dalla Società i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine di durata della Società;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli rappresentativi del capitale sociale.

## TITOLO III

### ORGANI SOCIALI

### Articolo 10 - Organi sociali

10.1. Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;



- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Comitato Esecutivo, se nominato;
- e) l'Amministratore Delegato, se nominato;
- f) il Direttore Generale, se nominato;
- g) il Collegio Sindacale.

10.2. Agli organi sociali si applica, in materia di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, la vigente normativa legislativa, regolamentare e di Vigilanza.

## CAPO I

### ASSEMBLEA

#### Articolo 11 - Assemblea ordinaria: competenza

11.1. L'Assemblea ordinaria delibera:

- a) approva il bilancio e delibera sulla destinazione degli utili;
- b) nomina gli amministratori e i Sindaci e occorrendo provvede alla loro revoca, in conformità alle previsioni di legge e del presente statuto;
- c) conferisce l'incarico, sentito il Collegio Sindacale, alla Società di revisione cui è affidato il controllo contabile e provvede alla eventuale sua revoca;
- d) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed alla Società di revisione incaricata del controllo contabile;
- e) approva le politiche di remunerazione a favore degli amministratori investiti di particolari cariche, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
- f) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei Sindaci;
- g) approva il Regolamento relativo al cumulo degli incarichi degli Amministratori;
- h) delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dallo statuto.



## Articolo 12 - Assemblea straordinaria: competenze

12.1. L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dal successivo art. 20.3. del presente statuto;
- b) la nomina e la sostituzione dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
- c) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

## Articolo 13 - Assemblea ordinaria: quorum costitutivo e deliberativo

13.1. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

13.2. L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

13.3. L'Assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato.

## Articolo 14 - Assemblea straordinaria: quorum costitutivo e deliberativo

14.1. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

14.2. L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.



14.3. È in ogni caso necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione della Società;
- c) lo scioglimento anticipato della Società;
- d) la proroga della durata della Società;
- e) la revoca dello stato di liquidazione della Società;
- f) il trasferimento della sede sociale della Società all'estero;
- g) l'emissione di azioni privilegiate.

#### Articolo 15 - Convocazione

15.1. Le assemblee dei soci, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione previa delibera dello stesso Consiglio di Amministrazione. Le assemblee si svolgono in Italia di regola presso la sede della Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, il quale deve contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai soci nonché agli amministratori ed ai Sindaci al recapito da questi comunicato alla Società, mediante lettera raccomandata A/R, ovvero con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno dieci giorni prima dell'Assemblea.

15.2. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda convocazione - non oltre trenta giorni dalla data indicata per la prima convocazione - per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

15.3. In mancanza delle formalità di convocazione di cui al precedente comma 15.1., l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale ed è presente la maggioranza degli amministratori e dei Sindaci. In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.





15.4. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

15.5. L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta ai sensi di legge.

### Articolo 16 - Intervento

16.1. Hanno diritto di intervento e di voto in Assemblea i soci che, almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima convocazione, risultano iscritti al libro dei soci ed hanno depositato le azioni presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione.

16.2. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge.

16.3. Ogni azione dà diritto ad un voto.

16.4. Il voto segreto non è ammesso.

### Articolo 17 - Presidenza

17.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

17.2. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione dell'Assemblea stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento, dirigere la discussione, stabilire ordine e procedura della votazione ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.



17.3. Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'Assemblea. Occorrendo, l'Assemblea nomina uno o più scrutatori, anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

### Articolo 18 - Procedimento

18.1. L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audiovideo collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno loro resi noti o comunque affrontati nel corso della riunione. Verificatisi questi presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

18.2. Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, l'Assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre il settimo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso. Nella sua seconda seduta, l'Assemblea si costituisce e delibera, sul medesimo ordine del giorno, con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

18.3. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve contenere, ricorrendone le condizioni, sia le indicazioni di cui al precedente comma 18.1. sia le seguenti informazioni: il luogo e la data di svolgimento dell'Assemblea; l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; le modalità ed il risultato delle votazioni; l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti; su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. I contenuti sopra indicati possono essere riportati anche in allegato al verbale.



## CAPO II

### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### Articolo 19 - Composizione, durata e sostituzione

19.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre e massimo di sette amministratori, nominati dall'Assemblea, previa determinazione del numero dei suoi componenti. Almeno uno di essi deve essere indipendente.

19.2. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che siano tra loro parenti o affini fino al quarto grado incluso; né i parenti o gli affini, fino al quarto grado incluso, dei Sindaci e del Direttore Generale.

19.3. Coloro che si trovino in ipotesi di incompatibilità decadono dall'incarico di Amministratore della Società, qualora, contestualmente alla accettazione, non si dimettano dall'altro incarico con efficacia immediata.

19.4. Almeno uno dei Consiglieri deve essere non esecutivo. Ai consiglieri non esecutivi non possono essere attribuite deleghe né particolari incarichi ed essi non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della Società.

19.5. Ai fini delle previsioni del presente articolo e fatte salve eventuali disposizioni più rigorose di carattere normativo e/o regolamentare, sono considerati non indipendenti gli amministratori che:

- abbiano avuto con la Società nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente, rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionali che ne compromettano l'indipendenza;
- rivestano la carica di amministratore esecutivo in un'altra società controllata dalla Società;
- siano soci o amministratori o abbiano relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione contabile della Società;



- siano parenti o affini entro il quarto grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.

19.6. Con apposito regolamento interno, approvato dall'Assemblea ordinaria, sono altresì previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente ricoperti dagli amministratori, che tengano conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni della società amministrata. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

19.7. Gli amministratori possono essere nominati per la durata massima di tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

19.8. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, gli altri - ferme restando le previsioni del precedente comma 19.7. - provvedono alla loro sostituzione per cooptazione, ai sensi e nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 2386 c.c.

19.9. Qualora venga a mancare, per qualsiasi motivo, la maggioranza degli amministratori in carica il Consiglio di Amministrazione si riterrà per intero decaduto. In tal caso il Collegio Sindacale deve convocare senza ritardo l'Assemblea dei soci per procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

19.10. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i propri componenti un Vice Presidente con funzioni vicarie.

## Articolo 20 - Competenze

20.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione della Società, tranne quelli che per legge o Statuto sono riservati all'Assemblea.

20.2. Oltre alle materie non delegabili per legge sono riservate all'esclusiva competenza del



Consiglio, le deliberazioni concernenti:

- a) la determinazione delle linee strategiche e degli indirizzi gestionali della Società per garantire il raggiungimento dello scopo sociale;
- b) l'assunzione e la cessione di partecipazioni, nonché la fusione e la scissione di società partecipate;
- c) la designazione dei componenti degli Organi amministrativi e di controllo nelle società partecipate;
- d) la nomina di comitati interni agli organi aziendali e l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- e) l'acquisto, la costruzione e la vendita di immobili funzionali all'attività della Società,
- f) la determinazione, sentito il Collegio Sindacale, del compenso per il Presidente e per i membri del Consiglio di Amministrazione che ricoprono particolari cariche previste dal presente Statuto o che siano stati investiti dal Consiglio di Amministrazione di particolari incarichi, in coerenza con la politica deliberata dall'Assemblea;
- g) la valutazione con cadenza almeno annuale dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
- h) la definizione del sistema dei flussi informativi e la verifica nel continuo della sua adeguatezza, completezza e tempestività;
- i) la valutazione della coerenza del sistema di remunerazione ed incentivazione del personale con i piani strategici della Società ed i rischi aziendali;
- j) l'indicazione di quali amministratori, oltre quelli indicati nel presente statuto, hanno la rappresentanza della Società;
- k) le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza ed efficacia del sistema dei controlli interni;
- l) la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale, in conformità alle indicazioni della Capogruppo;
- m) la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità, previo parere del Collegio Sindacale;
- n) il conferimento a dipendenti di poteri di firma in rappresentanza della Società, determinando i limiti degli stessi.

20.3. Sono attribuite inoltre alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

- la fusione per incorporazione di società possedute interamente o almeno al novanta per cento,
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie,
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio,



- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative,
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

20.4. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, o ad uno dei suoi membri, determinando i limiti della delega. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono disciplinate dai successivi artt. 21. e 22., con esclusione del secondo periodo dell'art. 22.2. Può inoltre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

20.5. In materia di gestione corrente della Società potranno essere conferiti poteri, entro determinati limiti, al Direttore Generale, ove nominato. Per determinate categorie di atti o di affari, specifici poteri possono altresì essere delegati a dirigenti o ad altro personale, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio della delega; le decisioni da essi assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione con le modalità dallo stesso fissate.

20.6. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'andamento generale della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate almeno ogni sessanta giorni.

### Articolo 21 - Convocazione e procedimento

21.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, in Italia o all'estero, dal Presidente o da chi lo sostituisce, di sua iniziativa ovvero a seguito di richiesta motivata, contenente l'indicazione delle materie da sottoporre al Consiglio di Amministrazione stesso, proveniente dalla Capogruppo o da almeno un terzo degli amministratori o dell'intero Collegio Sindacale.

21.2. L'avviso di convocazione, contenente la data, l'ora, il luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare, è inviato ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed ai Sindaci con lettera da spedirsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, con telefax, telegramma o posta elettronica da inviarsi almeno quarantotto ore prima della riunione.



21.3. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i suoi componenti in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale.

21.4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o da chi lo sostituisce.

21.5. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

21.6. È ammessa la possibilità, per le riunioni del Consiglio di Amministrazione, di intervenire alle adunanze mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in teleconferenza e in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno loro resi noti o comunque affrontati nel corso della riunione. Verificatisi questi presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione del Consiglio di Amministrazione in cui si trovano almeno il Presidente ed il segretario.

21.7. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, partecipa con potere di proposta il Direttore Generale, ove nominato.

## Articolo 22 - Quorum costitutivo e deliberativo

22.1. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con l'intervento della maggioranza degli amministratori in carica.

22.2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori intervenuti. A parità di voti, prevale la decisione approvata da chi presiede la riunione.

22.3. Le deliberazioni aventi ad oggetto la costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori.



22.4. Gli amministratori che si astengono o che si dichiarano in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

### Articolo 23 - Presidente

23.1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea e rimane in carica per la stessa durata prevista per il Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile.

23.2. Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri tra gli organi deliberanti della Società, con particolare riferimento ai poteri delegati.

23.3. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio; convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, il Comitato Esecutivo; fissa l'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; provvede alla esecuzione delle deliberazioni della Assemblea; può conferire procure speciali a terzi.

23.4. In caso di eccezionale e giustificata urgenza, il Presidente adotta i provvedimenti di carattere cautelare o conservativo che si rendessero necessari per la tutela dell'interesse della Società, anche se relativi a materie di competenza di altri organi. In tal caso, i suddetti provvedimenti sono adottati dal Presidente di concerto con il vice Presidente vicario e con il Direttore Generale e portate a conoscenza dell'organo competente alla prima riunione utile.

23.5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le funzioni ed i poteri relativi sono assunti dal Vice Presidente, se nominato, e, in caso di assenza o impedimento di questi, le funzioni ed i poteri relativi sono assunti dal Consigliere più anziano nella carica o, nel caso di pari anzianità, dal Consigliere più anziano di età.

23.6. Nei confronti dei soci e dei terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa fede dell'assenza o dell'impedimento.





## Articolo 24 - Direzione e Amministrazione

24.1. Alla direzione ed amministrazione della Società è preposto il Direttore Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle indicazioni della Capogruppo.

24.2. Il Direttore Generale, nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio della funzione di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti, esercita i poteri in materia di spesa e di operazioni finanziarie nei limiti assegnatigli, sovrintende all'organizzazione e al funzionamento degli uffici e servizi, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.

24.3. Nell'espletamento delle sue funzioni, il Direttore Generale ha facoltà di sub delegare poteri a lui attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, e riferisce e risponde al Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale può altresì delegare, per l'espletamento delle funzioni proprie e delegate, poteri a dipendenti.

24.4. Il Direttore Generale è il capo del personale e della struttura e propone assunzioni, promozioni e revoche ed assicura che le politiche aziendali e le procedure siano tempestivamente comunicate a tutto il personale.

24.5. Ove il Direttore Generale non sia nominato, le relative funzioni sono esercitate dall'Amministratore Delegato.

24.6. In caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale le relative funzioni vengono assunte da Dirigenti della Società all'uopo designati dal Consiglio di Amministrazione. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Direttore Generale fa prova dell'assenza o dell'impedimento.



## CAPO III

### COLLEGIO SINDACALE

#### Articolo 25 - Collegio Sindacale

25.1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e due Supplenti, nominati dalla Assemblea, la quale - tra di essi - designa il Presidente.

25.2. I Sindaci devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti per legge per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso enti creditizi e non possono comunque assumere cariche diverse da quelle di controllo presso altre società partecipate.

25.3. I Sindaci non possono, inoltre, assumere incarichi di amministrazione e controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito dalla normativa, anche regolamentare.

25.4. I Sindaci durano in carica per un periodo di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Essi possono essere revocati con deliberazione dell'Assemblea ordinaria solo in presenza di una giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata dal tribunale, sentito l'interessato.

25.5. Ai Sindaci compete il compenso fissato dall'Assemblea per l'intero mandato, la quale, in aggiunta al compenso, può determinare la corresponsione a ciascun Sindaco di un gettone di presenza per ogni partecipazione alle adunanze. I Sindaci hanno inoltre diritto al rimborso delle spese occasionate dalla carica.

25.6. Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere validamente tenute in videoconferenza o audio conferenza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di visionare o trasmettere documenti. Le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un Sindaco.



## Articolo 26 - Compiti e poteri del Collegio Sindacale

26.1. Il Collegio Sindacale vigila:

- sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello statuto;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla società e sul loro concreto funzionamento;
- sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi;
- sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle società controllate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento;
- su ogni altro atto o fatto previsto dalla legge.

26.2. Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la Società di revisione incaricata del controllo contabile, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.

26.3. A tal fine il Collegio Sindacale e la società di revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

26.4. Il Collegio Sindacale vigila altresì sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea.

26.5. I Sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno, nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

26.6. Il Collegio Sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.



26.7. Il Collegio Sindacale, ove a ciò sia tenuto secondo la vigente normativa, informa senza indugio la Banca d'Italia circa tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della Società o una violazione delle norme disciplinanti l'attività finanziaria.

26.8. Fermo restando l'obbligo di cui al paragrafo precedente, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

26.9. Il Collegio Sindacale esprime parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno e di conformità nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.

26.10. Il Collegio Sindacale riferisce, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati.

26.11. I Sindaci devono assistere alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.

26.12. I verbali delle riunioni del Collegio Sindacale illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse. I verbali e gli atti del Collegio Sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.



## TITOLO IV

### CONTROLLO CONTABILE

#### Articolo 27 - Controllo contabile

27.1. Il controllo contabile della Società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione scelta dall'Assemblea ordinaria ai sensi di legge.

## TITOLO V

### BILANCIO, UTILI E LIQUIDAZIONE

#### Articolo 28 - Esercizio sociale

28.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

#### Articolo 29 - Utili

29.1. Gli utili netti di esercizio, dedotto almeno il 10% (dieci per cento) da destinare a Riserva Legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono a disposizione dell'Assemblea che decide su proposta del Consiglio di Amministrazione.

#### Articolo 30 - Liquidazione

30.1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione



e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi.

## TITOLO VI

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

#### Articolo 31 - Entrata in vigore

31.1. Le disposizioni di cui all'art. 19 del presente statuto, relative alla nomina di un amministratore indipendente e di almeno uno non esecutivo, troveranno applicazione in sede di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e quindi alla scadenza del mandato degli amministratori in carica alla data di approvazione del presente statuto.